



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.4.2011  
COM(2011) 227 definitivo

2011/0096 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo all'attribuzione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato  
nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde**

## **RELAZIONE**

Sulla base del mandato conferitole dal Consiglio<sup>1</sup>, la Commissione europea ha condotto con la Repubblica del Capo Verde negoziati per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde, del 19 dicembre 2006. Al termine di questi negoziati, il 22 dicembre 2010 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di 3 anni a decorrere dal 1° settembre 2011 (il protocollo in vigore scade il 31 agosto 2011).

Il nuovo protocollo all'accordo di partenariato è stato trasmesso al Consiglio affinché ne approvi la firma e l'applicazione provvisoria. È stato inoltre trasmesso al Consiglio e al Parlamento nella prospettiva della sua conclusione.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca, nell'ambito del nuovo protocollo saranno autorizzati a pescare 28 tonniere con reti a circuizione, 35 pescherecci con palangari di superficie e 11 pescherecci con lenze e canne. In conformità al trattato, occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri.

Su detta base, la Commissione propone al Consiglio di adottare il presente regolamento.

---

<sup>1</sup> Decisione n. 12600/10 del 27 settembre 2010.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo all'attribuzione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/2006 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (di seguito denominato "l'accordo di partenariato")<sup>2</sup>.
- (2) Un nuovo protocollo all'accordo di partenariato è stato siglato il 22 dicembre 2010. Tale protocollo conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Capo Verde in materia di pesca.
- (3) Il [...] il Consiglio ha adottato la decisione XXX/2010/UE<sup>3</sup> relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del suddetto protocollo.
- (5) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie<sup>4</sup>, qualora risulti che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

- (6) Dato che il protocollo in vigore giunge a scadenza il 31 agosto 2011, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il primo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applichi a decorrere dal 1° settembre 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca fra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (di seguito: "il protocollo") sono ripartite fra gli Stati membri come segue:

(a) tonniere con reti a circuizione

Spagna 16 unità

Francia 12 unità

(b) pescherecci con palangari di superficie

Spagna 26 unità

Portogallo 9 unità

(c) tonniere con lenze e canne

Spagna 7 unità

Francia 4 unità

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del suddetto regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*